

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– ROMA –

Sez. III-ter – n. R.G. 1254/2021

Primi motivi aggiunti di ricorso

**con istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio a mezzo
pubblici proclami**

di **TVP Italy S.r.l.** (nel prosieguo, "TVP"), con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP), Via Turati n. 67, c.f. e P.IVA 02078550445, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'avv. Domenico Siciliano (c.f. SCLDNC72M15C352J) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, il quale difensore dichiara recapito fax al n. 063214800 e indirizzo PEC domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

il **Ministero dello Sviluppo Economico – MISE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– Amministrazione resistente –

e nei confronti di

La Nuova S.r.l., con sede legale a Potenza, Via della Tecnica n. 18, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

– contro-interessata –

per l'annullamento

- del D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2021 (**doc. 11**), in G.U.R.I. Serie generale n. 249 del 18 ottobre 2021, recante "*Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno 2021*", nelle parti in cui interpreta il richiamo "*alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del*

Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146” contenuto nell’art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 77/2020) in riferimento alle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a carattere commerciale e comunitario nonché delle emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie approvate e pubblicate nel 2020 (**doc. 2-3-4-5**) per l’erogazione delle risorse del *Fondo per il Pluralismo e l’Innovazione dell’Informazione* ai sensi dell’art. 1, co. 163, della legge 208/2015;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi inclusi il decreto direttoriale del 21 ottobre 2021 e relativi allegati (**doc. 12**) e gli atti di attribuzione dei fondi;

nonché, ove occorra, previa disapplicazione

dell’art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020.

* * *

Premessa

Tra le misure emergenziali di sostegno alle imprese connesse alla pandemia da Covid-19 vi sono contributi finanziari straordinari alle radio e alle tv locali, per la trasmissione di comunicazioni istituzionali sull’emergenza sanitaria.

La norma di riferimento (art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020) ha disposto che questi finanziamenti fossero erogati “*secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico [...] in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del D.P.R. n. 146/2017*”.

Con i provvedimenti impugnati il MISE ha disposto l’assegnazione dei finanziamenti in questione, ma, erroneamente, secondo le graduatorie per gli anni 2017 e 2018. Ha per ciò prodotto pregiudizio alla ricorrente.

FATTO

A. TVP svolge attività di fornitura di servizi di *media* audiovisivi lineari in chiaro a carattere commerciale in ambito locale nelle regioni Marche e Abruzzo

con i seguenti palinsesti:

- “*Vera Tv*”, posizionato al numero 79 del digitale terrestre nelle Marche e in Abruzzo e al numero 685 del digitale terrestre nel Lazio;
- “*TVP Italia*”, posizionato al numero 187 del digitale terrestre nelle Marche e al numero 213 del digitale terrestre in Abruzzo;
- “*E.20 TV*”, posizionato al numero 286 del digitale terrestre nelle Marche e al numero 613 del digitale terrestre in Abruzzo;
- “*Vera News*”, posizionato al numero 638 del digitale terrestre nelle Marche e al numero 692 del digitale terrestre in Abruzzo;
- “*Vera Sport*”, posizionato al numero 639 del digitale terrestre nelle Marche e al numero 693 del digitale terrestre in Abruzzo;
- “*Vera Ancona*”, posizionato al numero 640 del digitale terrestre nelle Marche e al numero 694 del digitale terrestre in Abruzzo.

La ricorrente ha iniziato l’attività televisiva con un proprio palinsesto nel 2011, per forte volontà di espansione della capogruppo Mail Express Group S.r.l., società *leader* nel settore postale e dei pagamenti privati. Grazie alla vicinanza al territorio, alla solidità del Gruppo e alla qualità dei propri prodotti, TVP è cresciuta velocemente e sviluppato una presenza capillare nei territori su indicati.

TVP è una realtà in costante crescita che impiega decine di dipendenti, tra cui numerosi giornalisti, incrementa ascolti, e che – in controtendenza all’andamento generale del settore – ogni anno scala posizioni tra le migliori televisioni locali italiane.

B. Il sistema radiotelevisivo locale italiano beneficia storicamente di forme di sostegno pubblico.

La materia è oggi disciplinata dall’art. 1 co. 163 della legge 208/2015, il quale ha stabilito che “*Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti*

beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse”.

I criteri procedurali e di riparto sono stati adottati con il D.P.R. 146/2017 (**doc. 9**; nel prosieguo anche solo il “Regolamento”). Tale Regolamento dispone che “*Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinese per i quali richiedono il contributo*” (art. 5.1) e che i requisiti per l’attribuzione dei punteggi sono quelli posseduti dai partecipanti nel “*biennio precedente*” (cfr. art. 6 e Tabella 1).

I partecipanti presentano le domande attraverso l’apposito portale telematico chiamato Sistema Contributi Emittenza Radiofonica e Televisiva Locale (“SICEM”).

Il successivo D.M. 20 ottobre 2017 (**doc. 10**) ha avviato le procedure di assegnazione dei contributi per le annualità 2016, 2017 e 2018 secondo la nuova disciplina. I requisiti considerati in queste prime procedure sono stati quelli posseduti, rispettivamente, nei bienni 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.

Il D.P.R. 146/2017 individua alcuni dei termini procedurali applicabili.

La presentazione delle domande avviene nel mese di febbraio di ogni anno.

A seguire, sono pubblicate le graduatorie provvisorie per ciascuna tipologia di soggetti (fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a carattere commerciale e comunitario, emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie).

Non è previsto un termine *ad hoc* per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Ne discende che il termine è quello generale di 30 giorni *ex art. 2 comma 2 della legge 241/1990*.

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ogni partecipante può presentare richiesta di rettifica o di riammissione (art. 5 co. 5 del D.P.R. 146/2017).

Non è previsto un termine per l’esame delle richieste di rettifica o di

riammissione. Il termine è perciò quello generale di 30 giorni *ex art. 2 co. 2* della legge 241/1990.

Infine, “*Concluso l’esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive*” (art. 5 co. 6 del D.P.R. 146/2017).

La durata complessiva del procedimento, dalla presentazione delle domande alla pubblicazione delle graduatorie finali, è perciò pari a 150 giorni dal 28 febbraio di ogni anno. La pubblicazione delle graduatorie definitive presentate a febbraio deve avvenire entro il 28 luglio del medesimo anno.

Nella data in cui è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. 34/2020 (17 luglio 2020) le graduatorie delle radio e delle tv locali relative alle domande di contributi ai sensi del D.P.R. n. 146/2017 in riferimento ai requisiti posseduti dai partecipanti nell’anno 2019 sarebbero state da pubblicare dopo 12 giorni.

Alla pubblicazione del D.M. e del decreto direttoriale impugnati con il ricorso introduttivo il tempo della pubblicazione delle medesime graduatorie era decorso da tre mesi circa.

Alla pubblicazione del D.M. e del decreto direttoriale impugnati con i presenti motivi aggiunti le graduatorie delle radio e delle tv locali relative all’anno 2019 erano state pubblicate tra maggio e agosto 2021 (**doc. 13-16**), vale a dire tra uno e tre mesi prima.

C. Sono fatti notori l’insorgenza, da gennaio 2020, della pandemia da Covid-19, l’adozione prolungata in Italia di misure emergenziali limitative delle attività sociali e degli spostamenti, e la conseguenziale crisi economica, tuttora in atto. In quanto tali non necessitano di prova specifica (Cass. civ. n. 5530/2017, n. 5438/2017, n. 10204/2016)

In questo contesto, l’art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020) rubricato “*Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali*”, ha introdotto misure straordinarie di sostegno finanziario all’emittenza radiotelevisiva locale, stabilendo che: “*Al fine di consentire alle emittenti*

radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146" (lo stanziamento per l'anno 2021 non era presente nel testo originario, è stato aggiunto dal D.L. 41/2021).

D. Il 12 ottobre 2020 il MISE ha approvato il D.M. recante “*Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche*” (**doc. 1**) impugnato con il ricorso introduttivo, di attuazione del citato art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020.

Nelle premesse di tale decreto il Ministro ha:

“Visti i decreti direttoriali con cui sono state approvate le graduatorie definitive per le emittenti locali radiotelevisive, commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie, rispettivamente con prot. 19545 del 9 aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9 aprile 2020 così come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020 e prot. 18875 del 3 aprile 2020;

Considerate le predette graduatorie che comprendono le emittenti radiotelevisive locali, commerciali e comunitarie, dell'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146,

espressamente richiamate dall'art. 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Nell'articolato è poi stabilito che *“Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero pubblicherà sul proprio sito web il decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, con l'elenco degli importi spettanti”*.

La scrivente ha impugnato le disposizioni riportate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

E. Con i provvedimenti qui impugnati il MISE ha reiterato la distribuzione degli importi stanziati dal D.L. 34/2020 per il 2021 ripartendoli di nuovo *“in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146”* (art. 2 co. 1 del D.M. 10 settembre 2021 [**doc. 11**]).

I provvedimenti censurati sono contrari alla norma primaria che ha introdotto le misure emergenziali di sostegno, e sono contrari ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

Ai fini della ripartizione dello stanziamento finanziario straordinario il MISE ha nuovamente usato graduatorie riferite al 2017-2018, anziché quelle relative al 2019 per come invece espressamente indicato dal legislatore.

Non vi era motivo per reiterare l'errore, posto che alla pubblicazione del D.M. e del decreto direttoriale qui impugnati le graduatorie delle radio e delle tv locali relative all'anno 2019 erano state pubblicate tra maggio e agosto 2021 (**doc. 13-16**), vale a dire tra uno e tre mesi prima.

Con ciò ha arrecato pregiudizio ai soggetti, come la ricorrente, che hanno avviato un percorso di crescita che le porta a incrementare, annualità dopo annualità, livelli occupazionali e, dunque, ad accrescere i propri requisiti ed a migliorare la collocazione nelle graduatorie di cui al D.P.R. 146/2017.

Nel 2019 la ricorrente ha avuto un rilevante incremento occupazionale

giungendo a impiegare oltre 30 dipendenti.

Nel 2020, in piena crisi sanitaria ed economica, TVP non ha fruito della CIG, continuando a investire nella qualità dei propri prodotti e dell'informazione, che costituisce il proprio fiore all'occhiello. La rinuncia ai risparmi consentiti dalla CIG ha comportato rinuncia a benefici economici per oltre 100 mila Euro al mese.

Nonostante abbia profuso questo impegno subito prima e durante la pandemia, in ragione degli errori del MISE qui contestati TVP è assegnataria di fondi straordinari in misura notevolmente inferiore a quanto le sarebbe spettato se l'Amministrazione avesse applicato correttamente la norma di riferimento, anziché introdurre criteri di riparto indebiti, iniqui, discriminatori e irragionevoli, come indica il seguente prospetto:

	Decreto Direttoriale 13.11.2020	Decreto Direttoriale 21.10.2021	Totale
Importo riconosciuto	58.458,29	23.383,31	81.841,60
Importo spettante	267.799,00	104.268,47	372.067,47
Differenza	-209.340,71	-80.885,16	-290.225,87

Impiegando come parametro per il sovvenzionamento le graduatorie basate sulle annualità 2017-2018 anziché quelle relative al 2019 il MISE ha falsato la distribuzione dei contributi straordinari, erogandoli in riferimento a requisiti non conferenti, in quanto posseduti in anni non minimamente impattati dal Covid-19 e neanche prossimi alla deflagrazione della pandemia.

La ragione per cui il MISE ha usato le graduatorie in questione per la ripartizione dei fondi straordinari è stata palesemente e puramente opportunistica.

Nella data in cui è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. 34/2020 (17 luglio 2020) le graduatorie delle radio e delle tv locali relative alle domande di contributi ai sensi del D.P.R. 146/2017 per l'anno 2019 sarebbero state da pubblicare dopo soli 12 giorni.

Anziché provvedere tempestivamente a tale pubblicazione ed a distribuire i fondi per cui è causa secondo graduatorie che tenessero conto dell'indicazione esplicita del Legislatore e della prossimità al tempo in cui si sono spiegati gli

effetti del Covid-19, il MISE ha preferito esonerarsi dell'onere di rispettare i tempi dei procedimenti amministrativi ed ha distribuito le risorse secondo elenchi superati e non pertinenti, ma già disponibili.

Si badi che non vi era alcuna ragione di urgenza a erogare *ad horas* i fondi in questione, sia perché – come detto – le graduatorie indicate dalla norma sarebbero state pubblicate entro brevissimo tempo (12 giorni), sia perché il MISE avrebbe potuto e dovuto distribuire con precedenza i fondi del c.d. “extragettito Rai” attinenti proprio alle graduatorie 2017/2018 nonché le ingenti somme ancora da pagare relative a graduatorie di annualità ancora precedenti.

La scelta compiuta con i provvedimenti impugnati è ancora più irragionevole nel caso di specie, poiché nella data in cui sono stati pubblicati il D.M. 10 settembre 2021 e il decreto direttoriale 21 ottobre 2021 la graduatoria per l'anno 2019 era disponibile.

L'irrazionalità della scelta è palese: tutti i ristoranti riconosciuti dal Governo sono stati assegnati in base all'andamento dei conti economici tra il 2019 e il 2020, vale a dire l'anno del Covid e quello precedente. Invece, come detto, le graduatorie usate dal MISE tengono conto di requisiti degli anni 2017 e 2018.

* * *

Alla luce di quanto sopra, essendo pregiudicata dal contenuto dei provvedimenti censurati (TVP ha preso parte alle relative procedure al fine di minimizzare il pregiudizio patito e patiendo, evidenziando sin da ora che ciò è avvenuto con riserva e senza acquiescenza), la ricorrente impugna gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 195 CO. 1 DEL D.L. 34/2020; DELLA LEGGE 241/1990; DEGLI ART. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, PERPLESSITÀ E/O ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI,

INGIUSTIZIA MANIFESTA, MOTIVAZIONE APPARENTE.

L'art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020) ha stabilito che “ *Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146*”.

Lo scopo della norma è distribuire risorse finanziarie straordinarie di sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale in considerazione e conseguenza della “*diffusione del contagio da COVID-19*”.

Il riferimento su cui la norma basa la distribuzione di tali fondi sono le “*graduatorie per l'anno 2019*”. Si deve trattare per definizione, dunque, delle graduatorie che tengono conto di situazioni fattuali dell'anno 2019.

La scelta legislativa è perfettamente ragionevole e coerente.

È fatto notorio che la pandemia da Covid-19 ha colpito l'Italia da gennaio 2020 e che l'adozione prolungata di misure emergenziali limitative delle attività sociali e la conseguenziale crisi economica che ha colpito le imprese e che è tuttora in atto sono state applicate da marzo 2020. È per ciò ragionevole che misure di contrasto della crisi economica connessa agli effetti della pandemia tenga conto delle situazioni esistenti nel periodo immediatamente anteriore

all'esplosione della medesima crisi.

Coerentemente, è noto che l'anno 2019 è il riferimento usato dal Parlamento e dal Governo per l'adozione e la quantificazione di misure di sostegno a favore di cittadini e imprese in relazione alla crisi Covid.

Alla luce di ciò, i presupposti ed i contenuti dei decreti impugnati sono in contrasto con la norma primaria di riferimento e con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, nella parte in cui attuano l'art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020 impiegando graduatorie che fanno riferimento a requisiti posseduti dai partecipanti nel biennio 2017-2018.

Nulla in queste graduatorie ha a che fare con il periodo impattato dalla pandemia da Covid-19 (gennaio 2020 in poi) e con il periodo immediatamente anteriore (anno 2019).

Le graduatorie che fanno riferimento al 2019 richiamate dalla norma primaria di riferimento (e che per ciò presentano il necessario legame con l'anno precedente il periodo Covid) sono quelle relative alle domande presentate a febbraio 2020 e pubblicate tra maggio e agosto 2021: dunque, prima dell'adozione dei decreti impugnati, ma inspiegabilmente non usate.

Il MISE ha errato quando ha fatto riferimento ai “*decreti direttoriali con cui sono state approvate le graduatorie definitive per le emittenti locali radiotelevisive, commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie, rispettivamente con prot. 19545 del 9 aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9 aprile 2020 così come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020 e prot. 18875 del 3 aprile 2020*”, giacché avrebbe dovuto rinviare alle graduatorie relative al 2019, già approvate.

Distribuendo i finanziamenti in questione secondo una graduatoria non pertinente, nonostante quella attinente fosse disponibile, la P.A. ha tenuto un comportamento illogico e irrazionale, nonché discriminatorio nei confronti dei soggetti, come la scrivente, che hanno effettivamente patito conseguenze imprenditoriali dal Covid 19. Ha ripartito le risorse in funzione di requisiti

superati, niente affatto pertinenti e neanche posseduti in un periodo prossimo a quello della pandemia.

Per comprendere l'erroneità della condotta della P.A. basta pensare che con i provvedimenti impugnati essa supporta vere e proprie rendite di posizione di soggetti non meritevoli, distribuendo risorse finanziarie secondo requisiti posseduti nel lontano 2017. Peggiora la situazione la mancata previsione di verifiche se i destinatari dei fondi esistono e sono ancora in grado di contribuire a campagne d'informazione.

Solo per fare alcuni esempi, sono noti (e la scrivente si riserva di documentare) casi di soggetti presenti nelle graduatorie impiegate dal MISE e destinatari dei fondi, che nelle more sono falliti, o hanno posto i dipendenti in cassa integrazione, oppure ancora operano in modi apparentemente irregolari mostrando così di aver perso la pregressa capacità imprenditoriale, oppure ancora hanno cessato l'attività per aver ceduto l'azienda e/o i propri titoli abilitativi.

Francamente è difficile comprendere la ragione per cui il MISE si ostini a ripartire denaro pubblico senza controlli o verifiche preventive di operatività, tanto più a fronte del fatto che la norma primaria indica chiaramente il 2019 come anno di riferimento e il MISE continua a usare il biennio 2017-2018.

Tali illogiche condotte della P.A. non possono risolversi in un pregiudizio per il privato che, in buona fede e confidando nella legittimità dell'azione amministrativa, ha investito anno dopo anno in risorse umane e tecnologiche, e in prodotti editoriali di qualità, inclusa l'informazione (prodotto notoriamente molto dispendioso), migliorando di anno in anno anche nel corso della pandemia. Ma oggi non ottiene il ristoro previsto dal Legislatore per omissioni dell'Amministrazione, posto che le norme di riferimento intendono agevolare proprio chi ha tenuto una condotta imprenditoriale virtuosa ed è stato colpito in modo significativo dalla pandemia.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 195 CO. 1 DEL D.L. 34/2020 SOTTO ALTRI PROFILI; DEL D.LGS. 177/2005; DELLA LEGGE 241/1990; DEGLI

ART. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ E ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020) ha disposto che *“Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi”*.

Le *“FAQ FONDO EMERGENZA”* (doc. 8) pubblicate dal MISE chiariscono, alla domanda *“Cosa si intende per “propri spazi informativi”?”* rispondono che *“Per “propri spazi informativi” si intende l'intero palinsesto e, quindi, l'intera programmazione delle emittenti sia radiofoniche che televisive locali”*. Considerato che i provvedimenti impugnati si pongono in continuità con i precedenti e che non sono state riproposte nuove FAQ, quelle cui ci si riferisce devono ritenersi applicabili anche alla nuova procedura.

La risposta in questione introduce palesemente criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal quadro normativo di riferimento e stabiliti dal Legislatore, pervenendo di fatto ad assegnare finanziamenti a soggetti che, in ipotesi, potrebbero non avere nel proprio palinsesto alcun programma informativo, secondo quanto invece richiesto dalla legge, che fa espressamente riferimento a *“spazi informativi”* delle emittenti.

Di fatto, il MISE distribuisce le risorse *“a pioggia”* per non incorrere nell'onere di verificare l'esistenza ed i requisiti dei destinatari dei fondi perduti.

Verifica che, peraltro, sarebbe agevolissima.

Il MISE è in possesso del palinsesto di programmazione di ciascun singolo fornitore di servizi di media audiovisivi. Il palinsesto è infatti depositato presso l'Amministrazione unitamente alla domanda di autorizzazione, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. c), della delibera AGCOM 353/11/CONS.

Né è ragionevole né proporzionato ritenere che l'espressione *“spazi informativi”* usata dal Legislatore sia equivalente a *“l'intero palinsesto e, quindi,*

l'intera programmazione delle emittenti sia radiofoniche che televisive locali".

Il "palinsesto" è per definizione un insieme di singoli contenuti editoriali di generi diversi, organizzato dall'editore sotto la sua responsabilità che si esprime nella "*scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo*" e nella determinazione delle sue "*modalità di organizzazione*" (art. 2 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 177/2005).

Ciò è confermato dalla circostanza che un "*servizio di media audiovisivo*" ha come "*obiettivo principale ... la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche*" (art. 2 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 177/2005).

L'informazione è solo uno dei possibili contenuti del palinsesto, la cui presenza è da verificare in concreto caso per caso.

Tanto più in considerazione del fatto che le tivù locali non hanno obblighi di programmazione informativa. Il che rende ancora più esplicita l'irragionevolezza del criterio introdotto dal MISE.

In ragione del criterio in questione la ricorrente ha ottenuto un finanziamento inferiore al dovuto, perché l'indebito allargamento della platea dei beneficiari dei contributi a tutti indistintamente i soggetti inclusi nelle graduatorie usate dal MISE per assenza di verifica circa l'effettiva presenza di spazi informativi nel palinsesto, ha sottratto risorse a soggetti come la scrivente, che detiene una testata giornalistica storica composta da decine di professionisti tutti regolarmente operativi nel 2019 e nel 2020 senza neanche ricorso alla CIG.

La circostanza non è stata neanche oggetto di specifica autodichiarazione richiesta ai partecipanti, né indicata quale elemento soggetto a verifica *ex post* da parte della P.A..

Le determinazioni qui impugnate hanno un contenuto non contemplato dalla norma primaria di riferimento, non coerente con la disciplina di settore e connotato da una discrezionalità che non consente di configurarle come atti vincolati e meramente applicativi dei criteri fissati dall'art. 195 del D.L. 34/2020.

Sono del tutto illegittime.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 195 CO. 1 DEL D.L. 34/2020; DELLA LEGGE 241/1990; DEGLI ART. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, PERPLESSITÀ E/O ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Le “*FAQ FONDO EMERGENZA*” (doc. 8) pubblicate dal MISE chiariscono che “*In caso di cambio di denominazione societaria o in caso di cambio della denominazione del marchio/palinsesto/emittente, la domanda deve essere presentata dal soggetto con la denominazione precaricata nel sistema o per il marchio/palinsesto/emittente con la denominazione precaricata nel sistema*”.

La risposta lascia intendere che il contributo finanziario straordinario è erogato anche a soggetti non presenti nella graduatoria pubblicata ai sensi del D.P.R. 146/2017, in conseguenza del fatto che essi hanno “*acquisito la titolarità del marchio pubblicato nella graduatoria 2019*”, come indica l’espressione qui virgolettata esplicativa dell’asterisco presente accanto alle denominazioni di alcuni destinatari dei contributi.

Anche tale criterio non è contemplato dalla norma primaria di riferimento, non è coerente con la disciplina generale codicistica dell’azienda ed è connotato da un grado di discrezionalità che non consente di configurarlo come atto vincolato e meramente applicativo.

Il cessionario dell’autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo da parte di un partecipante alla pregressa procedura per erogazione di contributi ai sensi del D.P.R. 146/2017 non può per definizione “ereditare” i requisiti del cedente e tanto meno il diritto del cedente al conseguimento dei fondi.

La cessione dell’autorizzazione ha ad oggetto esclusivamente il titolo abilitativo e non coincide affatto, in termini giuridici, con la civilistica cessione di azienda. Che, questa sì, comporta continuità dell’esercizio della medesima

azienda senza soluzione e con assunzione delle relative responsabilità.

La risposta censurata, invece, dimostra che il MISE ha creato artificialmente una tale continuità senza che essa sia stata contemplata da alcuna norma, anche per questa via attribuendo risorse a soggetti non legittimati in quanto i requisiti valutati nelle graduatorie prese in considerazione erano in realtà posseduti dai precedenti titolari dell'autorizzazione interessata.

Il paradosso del criterio censurato è che il beneficio della misura emergenziale non è attribuito a colui che ha investito risorse ed ha patito le conseguenze della pandemia, bensì a un terzo che, in ipotesi non remota, potrebbe non avere alcun legame con la detta organizzazione e con la relativa attività.

E ciò causa pregiudizio anche a chi, come la ricorrente, per queste ragioni consegue risorse inferiori a quelle effettivamente spettanti.

4. IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 195, COMMA 1, DEL D.L. 34/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 77/2020), RUBRICATO “*FONDO EMERGENZE EMITTENTI LOCALI*”.

Qualora l'art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 77/2020) rubricato “*Fondo emergenze emittenti locali*” fosse interpretabile nel senso voluto dal MISE, la ricorrente lamenta compressione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti ad opera di tale norma.

A fronte di una tale situazione sarebbe difficile non scorgere plurime manifeste violazioni di fondamentali libertà costituzionali.

Viene in rilievo, in particolare, la patente violazione dagli articoli 3, 6 e 21 Cost. che tutelano i principi e le libertà di eguaglianza, pluralismo, non discriminazione, manifestazione del pensiero e, soprattutto, la possibilità di conservare le diversità culturali attraverso la libera manifestazione del pensiero attraverso i *media* in proporzione alla relativa consistenza aziendale.

Un'interpretazione della norma richiamata che rendesse possibile la vera e propria obliterazione di prerogative riconosciute da leggi della Repubblica per finalità di tutela e garanzia di diritti fondamentali di cittadini sarebbe inaccettabile

sul piano della civiltà giuridica, prima ancora che della violazione di fondamentali libertà e diritti costituzionali.

Per queste ragioni, per la denegata ipotesi in cui l'art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 e modificato dal D.L. 41/2021) fosse interpretabile nel senso voluto dal MISE, vale a dire di legittimare la ripartizione di risorse emergenziali stanziata per promuovere l'informazione radiotelevisiva locali di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini avente ad oggetto la pandemia da Covid-19 sulla base di situazioni di mercato non pertinenti, nonché tra soggetti che non diffondono programmi informativi e che non hanno ereditato il patrimonio aziendale del dante causa cedente l'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in graduatoria, la ricorrente sottopone sin da ora alla considerazione del Collegio la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma richiamata, questione che a proprio sommosso avviso non è manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione, sollecitando la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione.

Con riserva di sottoporre proposte di quesiti.

* * *

Istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami

Alla scrivente è noto che in giudizi aventi ad oggetto la distribuzione delle risorse finanziarie del *Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione* destinate alle tivù e alle radio locali codesto on.le Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi alle relative procedure.

Considerato che il presente giudizio riguarda l'uso delle graduatorie relative al citato *Fondo*, la scrivente chiede di essere autorizzata alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio e dei presenti motivi aggiunti per pubblici proclami ai

sensi dell'art. 49 c.p.a., con le forme adottate nei precedenti analoghi vale a dire mediante indicazione sintetica del *petitum* delle censure e degli atti impugnati, da comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico affinché questi provveda alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale (cfr. tra le altre ordd. 9212/2019; 9213/2019, 10302/2019, 10805/2019, 1064/2020 e 1066/2020).

Non essendo fissata udienza di discussione l'integrazione può essere disposta dal Presidente con proprio decreto ai sensi dell'art. 49 co. 1 c.p.a..

* * *

P.Q.M.

Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria degli oneri di lite, compresi spese generali, IVA e contributo CNPAF, nonché il rimborso del contributo unificato.

TVP produce i documenti numerati come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato per gli atti giudiziari la ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Roma, data della sottoscrizione digitale

avv. Domenico Siciliano

**Domenico
Siciliano**

 Firmato digitalmente da
Domenico Siciliano
Data: 2021.11.09 12:28:50
+01'00'

PROCURA ALLA LITE

Io sottoscritta Bice LEDDA, nata il 13 agosto 1980 ad Alghero (SS), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante in carica di **TVP Italy S.r.l.**, con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP), Via Turati n. 67, c.f. 02078550445, P.IVA 02078550445, conferisco procura all'Avv. Domenico Siciliano (c.f. SCLDNC72M15C352J) del Foro di Roma a rappresentare e difendere la società nell'instaurando giudizio di impugnazione del D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2021 e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, anche di esecuzione, incluso il decreto direttoriale del 21 ottobre 2021, conferendo al difensore ogni potere e facoltà come per legge, ivi comprese quelle di proporre istanze cautelari, motivi aggiunti di ricorso e ricorso incidentale, appello, riassumere, resistere a interventi, nominare sostituti processuali e rinunciare agli atti, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato. Dichiaro di essere stata informata circa le vigenti normative in materia di riservatezza e autorizzo il trattamento dei dati personali per fini di tutela giudiziaria. Eleggo il domicilio della società presso lo studio dell'avv. Domenico Siciliano a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14 (C.A.P. 00197).
San Benedetto del Tronto (AP), data della sottoscrizione digitale
Bice Ledda



Firmato digitalmente da:

LEDDA BICE

Firmato il 05/11/2021 15:20

Seriale Certificato:
48637428416711168863080716977487948859

Valido dal 17/12/2020 al 17/12/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**Domenico
Siciliano**



Firmato digitalmente da

Domenico Siciliano

Data: 2021.11.08 15:30:02 +01'00'